

**PROSPETTATO** un progressivo stato di inquietudine, con tangibile rischio di violativi dell'ordine pubblico, da parte dei cittadini utenti dei trasporti, prevedibili presso i luoghi di accesso al servizio in quanto disinformati o persuasi dalla possibilità di ripresa delle attività, nonostante la criticità legata alla prolungata quanto gravissime prestazioni da parte dei lavoratori aderenti alle proteste sinora citate;

**VALUTATO** pertanto che per evitare all'utenza privazioni che si prospettano pesanti a causa delle suesposte considerazioni, si rende indispensabile adottare le misure di scongiurare il pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona e dei diritti garantiti, e la conseguente necessità di intervenire ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146, e successive modifiche e integrazioni, al fine di attenuare i disagi agli utenti;

**VISTA** la nota del 16 ottobre u.s con la quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione dell'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e s.m.i., ed in forza delle suesposte, ha invitato le Organizzazioni Sindacali a desistere dal comportamento che ha creato la situazione sinora descritta, attuando misure compatibili con la salvaguardia della libertà di circolazione;

**PRESO ATTO** che le Organizzazioni Sindacali interessate non hanno fornito la richiesta citata nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**VISTO** l'esito negativo del tentativo di conciliazione della vertenza con le Organizzazioni Sindacali interessate, esame, condotto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'incontro convocato il 20 ottobre 2009, come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge 146/90 e s.m.i.;

**CONSIDERATA** la persistenza di una situazione di disagio che rischia di aggravarsi e tale da produrre conseguenze ancor più negative in ordine al funzionamento del servizio di trasporto interessato;

**TENUTO CONTO** che il rispetto dei presupposti di legge di per sé impone di adottare le misure di scongiurare il pregiudizio grave ai diritti della persona, senza ledere i diritti costituzionalmente garantiti, oltre la misura necessaria per il raggiungimento di tal fine;

**VALUTATO** che, in base alle considerazioni che precedono, si rende necessario, allo scopo di evitare un pregiudizio grave ed irreparabile al diritto di libertà di circolazione costituzionalmente garantito, un intervento governativo ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146 modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

In attuazione dell'art. 8, della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificata dalla legge n. 83 del 11 aprile 2000 e degli accordi in vigore;